

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

Doc. IV-ter
n. 6

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE

NEI CONFRONTI DEL SENATORE

MARCELLO DELL'UTRI

procedimento civile n. 12716/04 R.G. pendente presso il Tribunale di Palermo

**Trasmessa dal Tribunale di Palermo
il 1° marzo 2007**

TRIBUNALE DI PALERMO - Terza Sezione Civile-**Il Giudice Dott. Fabio Di Pisa**

ha emesso la seguente

ORDINANZA

nella causa iscritta al n. 12716/2004 R.G.

TRA

Vincenzo Garraffa elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Palermo Via C.Nigra n.2 presso lo studio degli Avv.ti Fausto Maria e Claudia Amato che lo rappresentano e difendono giusta procura a margine dell' atto di citazione

ATTORE**CONTRO**


Marcello Dell'Utri elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Palermo Via Libertà n. 171 presso lo studio dell' Avv. Francesco Marasà che lo rappresenta e difende, unitamente all' Avv. Andrea Greppo del Foro di Milano, giusta procura in calce alla comparsa di risposta.

CONVENUTO**OSSERVA**

Con atto di citazione notificato in data 21.10.2004 Vincenzo Garraffa conveniva in giudizio davanti a questo Tribunale Marcello Dell' Utri esponendo che, con sentenza del Tribunale Penale di Milano del 27 Aprile 2004, il convenuto era stato condannato, unitamente a Vincenzo Virga, alla pena di anni due di reclusione ed euro 344,00 di multa per tentata estorsione in danno di esso attore e, contestualmente, condannato a risarcire al medesimo il danno morale liquidato in euro 15.000,00.

Osservava che, nei giorni successivi la notizia della condanna era comparsa sulla stampa locale e nazionale ove erano state riportate, fra virgolette, le dichiarazioni di Marcello Dell' Utri fortemente lesive dell' onore e della reputazione di esso attore.

Rilevava, in particolare, che:



- a) sul quotidiano “Giornale di Sicilia” in data 28.4.2004 era stato pubblicato un articolo dal titolo “Tentata estorsione, Dell’ Utri condannato” nel cui testo era stata riportata la seguente dichiarazione: “ *Esprimo sorpresa e delusione per come è stata affermata la mia responsabilità per un fatto che non è mai esistito e che è frutto solo delle fantasie di un millantatore*”;
- b) sul quotidiano “La Repubblica” in data 28.4.2004 era stato pubblicato un articolo dal titolo “Marcello Dell’ Utri condannato per tentata estorsione,” nel cui testo era stata riportata la seguente dichiarazione: “*Esprimo sorpresa e delusione per come è stata affermata la mia responsabilità per un fatto che non è mai esistito e che è frutto solo delle fantasie di un millantatore*”;
- c) sul quotidiano “Corriere della Sera” in data 28.4.2004 era stato pubblicato un articolo dal titolo “Tentata estorsione, due anni a Dell’ Utri ” nel cui testo era stata riportata la seguente dichiarazione: “ *Esprimo sorpresa e delusione per come è stata affermata la mia responsabilità per un fatto che non è mai esistito e che è frutto solo delle fantasie di un millantatore*”.
- d) sul quotidiano “La Stampa” in data 28.4.2004 era stato pubblicato un articolo dal titolo “Tentata estorsione, due anni a Dell’ Utri ” il cui sottotitolo riportava la seguente dichiarazione: “ *Mi hanno giudicato colpevole per un fatto che esiste soltanto nella fantasia di un millantatore*” ed il cui testo riportava la dichiarazione del Dell’ Utri “ *Esprimo sorpresa e delusione per come è stata affermata la mia responsabilità per un fatto che non è mai esistito e che è frutto solo delle fantasie di un millantatore*”;
- e) sul quotidiano “La Stampa” in data 28.4.2004 era stato pubblicato un articolo dal titolo “Dell’ Utri : mi hanno condannato per le fantasie di un millantatore” nel cui testo era stata riportata la seguente dichiarazione: “*Esprimo sorpresa e delusione per come è stata affermata la mia responsabilità per un fatto che non è mai esistito e che è frutto solo delle fantasie di un millantatore*”.
- f) sul sito Internet del quotidiano “ La Sicilia ” in data 27.4.2004 era stato pubblicato un articolo dal titolo “Condannato Dell’ Utri” nel cui testo era stata riportata la seguente dichiarazione: “*Esprimo*

sorpresa e delusione per come è stata affermata la mia responsabilità per un fatto che non è mai esistito e che è frutto solo delle fantasie di un millantatore”.

Osservava che tali dichiarazioni “consapevoli, non provate e mai smentite” avevano una valenza fortemente denigratoria ed offensiva nei confronti di esso attore personaggio pubblico il quale era stato Senatore della Repubblica ed aveva ricoperto numerosi incarichi istituzionali sia a livello locale che nazionale.

Chiedeva, pertanto, stante la configurabilità nella fattispecie in esame del reato di diffamazione a mezzo stampa previsto e punito dall’ art. 595 c.p., la condanna del convenuto al risarcimento dei danni morali ed “esistenziali” da liquidarsi in non meno di euro 80.000,00 oltre interessi e rivalutazione dalla data dell’ illecito.

L’ Onorevole Marcello Dell’ Utri costituitosi, eccepiva, in primo luogo, l’ incompetenza territoriale del giudice adito per essere competente il Tribunale di Milano - eccezione disattesa con sentenza in pari data con la quale è stata dichiarata la competenza per territorio del giudice adito - rilevando, altresì, che poiché all’ epoca dei fatti era membro del Parlamento sussisteva la ipotesi di irresponsabilità di cui all’ art. 68 comma 1 Cost., atteso che le dichiarazioni de quibus costituivano la riproposizione di quanto dallo stesso già affermato nella propria memoria presentata alla Giunta per le Autorizzazione a procedere della Camera dei Deputati nonché nel proprio intervento dinanzi al plenum di tale ultima assemblea.

Orbene, ad avviso di questo, giudice, non sussiste un collegamento funzionale tra le espressioni ritenute diffamatorie dall’ attore e l’ attività parlamentare dell’ On.le Dell’ Utri.

Le frasi pronunciate dal detto Onorevole, infatti, alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata dell’ articolo 3 comma primo legge 20 giugno 2003 n. 140, a mente del quale <<l’ articolo 68, primo comma, della costituzione si applica in ogni caso >>, oltre che in relazione ad atti parlamentari tipici, << per ogni altro atto parlamentare, per ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare,

espletata anche fuori del Parlamento>>, non appaiono in alcun modo collegate all'esercizio della funzione parlamentare.

Giova, infatti, ricordare che la prerogativa costituzionale tutela unicamente l'indipendente svolgimento delle attività proprie del parlamentare (all'interno o all'esterno del parlamento) e quelle ad essere strettamente connesse, come accade nel caso di divulgazione al pubblico dell'attività già svolta in sede istituzionale.

Con le sentenze n. 10 ed 11 del 2000 la Corte Costituzionale ha precisato che la ricorrenza della insindacabilità è ancorata al nesso funzionale tra le opinioni espresse dal parlamentare e le attività svolte "nella qualità" di membro delle Camere.

Con la sentenza n.10 del 2000, più in particolare, la Corte ha ritenuto che *<<la semplice comunanza di argomento tra la dichiarazione che si pretende lesiva e le opinioni espresse dal deputato o dal senatore in sede parlamentare non può bastare a fondare l'estensione alla prima della immunità che copre le seconde. Tanto meno può bastare a tal fine la ricorrenza di un contesto genericamente politico in cui la dichiarazione si inserisca. Siffatto tipo di collegamenti non può valere di per sé a conferire carattere di attività parlamentare a manifestazioni di opinioni che siano oggettivamente ad essa estranee. Sarebbe, oltre tutto, contraddittorio da un lato negare - come è inevitabile negare - che di per sé l'espressione di opinioni nelle più diverse sedi pubbliche costituisca esercizio di funzione parlamentare, e dall'altro lato ammettere che essa invece acquisti tale carattere e valore in forza di generici collegamenti contenutistici con attività parlamentari svolte dallo stesso membro delle Camere. In questo senso va precisato il significato del "nesso funzionale" che deve riscontrarsi, per poter ritenere l'insindacabilità, tra la dichiarazione e l'attività parlamentare.*

Non cioè come semplice collegamento di argomento o di contesto fra attività parlamentare e dichiarazione, ma come identificabilità della dichiarazione stessa quale espressione di attività parlamentare (cfr. sentenza, in pari data, n. 11 del 2000)....

Le dichiarazioni potrebbero dunque essere coperte dalla immunità solo in quanto risultassero sostanzialmente riproduttive di un'opinione espressa in sede parlamentare. Infatti l'opinione espressa nell'esercizio della funzione non è protetta da immunità solo nell'occasione specifica in cui viene manifestata nell'ambito parlamentare, ricadendo al di fuori della sfera della prerogativa se venga riprodotta in sede diversa>>>.

Detto presupposti, ad avviso di questo giudice, non si ravvisano nella specie.

L'accostamento, infatti, tra gli atti afferenti la sua attività di parlamentare - (segnatamente la propria memoria presentata alla Giunta per le Autorizzazioni a procedere della Camera dei Deputati nell'Aprile del 1999 nonché nel proprio intervento dinanzi al plenum di tale ultima assemblea [intervento di cui non vi è, peraltro, traccia negli atti di questo processo]) - concernente la presa di posizione in ordine alla denuncia di tentata estorsione in danno del Garraffa e le accuse nei confronti di quest'ultimo di essere un "millantatore", accuse seguite alla citata condanna dell'Onorevole Dell'Utri in sede penale, appare forzato anche in ragione del tempo trascorso.

Le espressioni in questione, a prescindere da ogni valutazione in ordine al carattere diffamatorio delle stesse, dunque, costituiscono ad avviso di questo giudice meri apprezzamenti personali, soggetti al diritto comune ed ai comuni limiti della libertà di manifestazione del pensiero, non potendo affermarsi il loro essere divulgazione ed il loro porsi in rapporto di continuità con l'attività parlamentare propriamente detta.

Non potendosi accogliere l'eccezione concernente l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, proposta dall'On. Dell'Utri, sussistono, quindi, le condizioni ai sensi della normativa citata, per trasmettere copia degli atti alla Camera alla quale il membro del Parlamento apparteneva al momento del fatto per la determinazione di competenza.

P.Q.M.

Il Giudice, visti gli artt. 68 della Costituzione e 3 legge 11 marzo 2003, n. 140,


dispone trasmettersi al Senato della Repubblica copia degli atti al fine di verificare la insindacabilita' ai sensi dell'art. 68, primo comma della Costituzione, delle opinioni de quibus espresse dal Senatore Marcello Dell' Utri.

Dispone la sospensione del presente procedimento.

Manda alla Cancelleria per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Palermo, 22 Gennaio 2007

Il Giudice

Dott. Fabio Di Pisa


TRIBUNALE DI PALERMO
SEZ. III CIVILE

Depositato in cancelleria il 1 MAR 2007

Il Cancelliere



Tribunale di Palermo

È copia conforme all'originale.

Palermo, 1 MAR 2007

Il Cancelliere



